

N. _____ RACC.

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI IMPIANTI CON POSA IN OPERA E SERVIZI ACCESSORI, MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI APPARATI ATTIVI ACQUISTATI ED INSTALLATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE NELLA NUOVA RESIDENZA SAN CATALDO E SUA REMOTIZZAZIONE IN FIBRA OTTICA PRESSO LA RESIDENZA DON BOSCO IN PISA (CIG N. 8909573C38).

L'anno 2021 il giorno del mese di

fra

- l'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (in seguito per brevità indicata come "Azienda"), codice fiscale 94164020482, con sede legale in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dal dr. Andrea Franci, nato il 10 maggio 1974 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente dell'Area di Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda, autorizzato, da regolamento organizzativo aziendale approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.244/19, ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto;

e

- la Società TELECOM ITALIA S.p.A. (in seguito per brevità indicata come "Società"), con sede legale in Milano (MI) - Via Gaetano Negri 1, codice fiscale e P.Iva 00488410010, iscritta al n. 1580695 del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, rappresentata dal Sig

nato a

domiciliato per il

presente atto presso la sede della Società, il quale interviene nella sua qualità di procuratore della Società come risulta da procura ai rogiti del Dr.ssa Maria Chiara Bruno, notaio in Roma, in data 01/06/2010, Rep.n.22855, Racc.n.7936, che in copia conforme all'originale è conservata in atti;

PREMESSO

- che con Provvedimento a contrarre n. 89 del 21/09/2021 è stata avviata, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di impianti con posa in opera e servizi accessori, oltreché manutenzione triennale degli apparati attivi acquistati ed installati per la realizzazione dell'infrastruttura di rete nella nuova Residenza San Cataldo di Via Semeraro, Pisa e sua remotizzazione in fibra ottica presso la Residenza Don Bosco di Via San Giovanni Bosco n. 3, Pisa, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta al minor prezzo;

- che con il suddetto Provvedimento sono stati approvati: la lettera di invito/disciplinare, lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura;

- che con Determinazione dirigenziale n. 590 del 20/10/2021 si è provveduto ad approvare, relativamente alla procedura in oggetto, il verbale di gara redatto in data 8/10/2021 n. 1706 racc. e ad aggiudicare, in conformità alla proposta di aggiudicazione formulata dal Rup, all'Operatore Economico la procedura *de qua*;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva

dell'aggiudicatario e degli altri requisiti di ordine generale e speciale

richiesti ai fini della stipula del presente contratto;

- che non sussistono alla data odierna motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi degli articoli 16 e 17 L.R.T. 38/2007;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata e in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dott. Andrea Franci affida alla Società TELECOM ITALIA S.p.A. che, nella persona del _____, accetta e si obbliga ad eseguire la fornitura di impianti con posa in opera e servizi accessori, oltre al servizio di manutenzione triennale degli apparati attivi acquistati ed installati, per la realizzazione dell'infrastruttura di rete nella nuova Residenza San Cataldo di Via Semeraro, Pisa e la sua remotizzazione in fibra ottica presso la Residenza Don Bosco di Via San Giovanni Bosco n.3 Pisa.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di

quanto previsto: nella lettera d'invito/disciplinare, nell'offerta economica e nel dettaglio economico presentati dall'operatore economico in sede di gara sul Sistema telematico START, che si intendono parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegati.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di stipula. Il termine ultimo per la fornitura e posa in opera oggetto del presente contratto è previsto per il 31 marzo 2022. Dal rilascio della certificazione di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8, decorrerà il servizio di manutenzione degli apparati attivi acquistati ed installati che avrà durata di 36 (trentasei) mesi.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 144.869,15= IVA esclusa (Euro centoquarantaquattroottocentosessantanove/15) oltre IVA nei termini di legge, di cui Euro 144.776,34= IVA esclusa (Euro centoquarantaquattrosettecentosettantasei/34) oltre IVA nei termini di legge, quale importo offerto per la fornitura e l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento in base all'Offerta economica presentata sul sistema START e Euro 92,81= (Euro novantadue/81) oltre IVA nei termini di legge, quali oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso.

E' fatta salva la possibilità di integrazione del quinto dell'importo contrattuale ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, espressamente richiamate dall'art. 4 del presente contratto.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle

prestazioni richieste negli atti di gara.

ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione delle stesse alle medesime condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC aziendale: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'aggiudicatario: palcentro1@pec.telecomitalia.it;

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio di cui al DM 55/2013 dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo

Studio Universitario della Toscana - Viale Gramsci, n. 36 Firenze,

dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI)

secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: VNLROD;

Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013

“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG8909573C38.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento e/o Direttore dell'esecuzione, in base alle rispettive competenze, del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il Responsabile del procedimento e/o Direttore dell'esecuzione, in base alle rispettive competenze, trattiene dal certificato

di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall'Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il Responsabile del procedimento e/o Direttore dell'esecuzione, in base alle rispettive competenze, applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso

nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accredito sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di gara sul sistema START o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. L'Azienda esonererà l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, la Società prende atto del seguente codice: CIG 8909573C38. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti è riportato il numero di conto corrente bancario dedicato anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La _____ dipendente aziendale, è nominata Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/16.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile unico del procedimento in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.

ART. 9 - SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

ART. 10– CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 8909573C38.

L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario dedicato come da questo comunicato. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5 .

ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi, il Dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti.

Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né

ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto, la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Società esonera l'Azienda da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 12- ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI

COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Delibera di Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale www.dsu.toscana, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 13 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società è soggetta a penalità secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. Le penali dovute per il ritardo

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e in caso di difformità, sono calcolate in misura giornaliera per l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e per ogni giorno per cui durerà la difformità, essendo obbligo dell'aggiudicatario di sostituire il prodotto/servizio difforme con quello conforme alle prescrizioni; se i ritardi persistono oltre il decimo giorno l'Azienda, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. La Società è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro cinque giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l'applicazione

delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante fidejussione polizza n. 4288.00.27.2799825788 emessa da _____ fino alla concorrenza della somma di _____

L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di

tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 15 – RECESSO

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite.

La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. L'imposta di bollo pari ad Euro 80,00= (Euro ottanta/00) è assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17 ed è posta a carico della Società.

ART. 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;

- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel "Regolamento di attuazione" della L.R.T. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

ART. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare, nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare si impegna a: - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o,

comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 19 – DUVRI

Al fine di eliminare o ridurre possibili rischi da interferenze nell'espletamento delle attività previste nel presente contratto è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) che si intende parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegato. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle prescrizioni in detto atto. L'Appaltatore e la Società possono segnalare in qualsiasi momento il verificarsi di eventi che comportino la necessità di adeguare il D.U.V.R.I..

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il

Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 21 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il sig. Dr. Stefano Cinquini dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 - Corrispettivo contrattuale, 6 - Fatturazione e pagamenti, 13 - Penali e risoluzione, 15 - Recesso, 19 - Foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto

Firmato digitalmente da

_____ per l'Azienda

_____ per la Società